

24689-1R



ESENTTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONTO ORICCHIO	Presidente
ALDO CARRATO	- Consigliere -
ELISA PICARONI	- Rel. Consigliere -
RAFFAELE SABATO	- Consigliere -
MAURO CRISCUOLO	- Consigliere -

R.G.N. 11441/2015

Cron. 24689

Rep.

Md. 26/04/2018

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11441-2015 proposto da:

RESTAINO SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso lo studio
dell'avvocato DOMENICO DI LISA, rappresentato e difeso
dall'avvocato ALFREDO IACONE;

- **ricorrente** -**contro**

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, PREFETTO dell'AQUILA, in persona del Prefetto
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- **c/ricorrenti e ricorrenti incidentali** -

avverso la sentenza n. 820/2014 del TRIBUNALE di


2018

1820

da

AVEZZANO, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere ELISA
PICARONI.





FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza depositata in data 6 novembre 2014, ha rigettato l'appello proposto da Simone Restaino avverso la sentenza del Giudice di pace di Avezzano n. 625 del 2009, e nei confronti del Ministero dell'interno e dell'UTG di L'Aquila.

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione del Restaino avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia di Stato di Avezzano per violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada, e avverso l'ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida per 90 giorni e la sottoposizione ad esame medico.

2. Il Tribunale ha confermato la decisione ritenendo infondata l'eccezione di nullità degli atti formulata dall'appellante, il quale contestava che, in sede di controllo del tasso alcolimetrico, la Polizia di Stato aveva nominato difensore d'ufficio l'avv. Amilcare Folliero, all'epoca già deceduto.

2.1. Richiamato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, espresso tra le altre da Cassazione penale n. 36009 del 2013, il Tribunale ha rilevato che il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che rimane sanata se non dedotta prima del compimento dell'atto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo il compimento dell'atto, con memoria o richiesta. Nel caso di specie, la nullità era stata dedotta per la prima volta con l'atto di opposizione *ex lege* n. 689 del 1981.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Simone Restaino sulla base di un motivo, anche illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 380-*bis.1* cod. proc. civ. Resistono con controricorso il Ministero dell'interno e la

Prefettura dell'Aquila, i quali propongono ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è fondato.

1.2. Con l'unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 180 e 182, secondo comma, cod. proc. pen., e si contesta il giudizio di tardività dell'eccezione di nullità derivante dal mancato avvertimento del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia- ritenuta equipollente alla nomina a difensore d'ufficio di avvocato già deceduto. In senso opposto è richiamata la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 5396 del 2015.

2. La doglianza è fondata.

2.1. La sentenza n. 5396 del 2015 delle Sezioni Unite penali di questa Corte ha affermato, componendo il rilevato contrasto tra le Sezioni semplici, che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Secondo la richiamata decisione, deve escludersi che una qualsiasi nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell'immediatezza dell'atto nullo ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l'atto o il mancato atto sia non rispettoso delle

regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per
eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza.

3. Rimane assorbita la questione, prospettata dai
controricorrenti, della violazione e falsa applicazione degli artt.
354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per
erroneità della equiparazione tra la nullità per mancato
avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e la «solo
supposta nullità per nomina di difensore d'ufficio deceduto».
La suddetta questione – sulla quale il Tribunale non ha
pronunciato, avendo deciso sul profilo assorbente della
tardività dell'eccezione – non può essere oggetto di decisione
in questa sede, donde l'inammissibilità del ricorso incidentale
condizionato, e potrà essere riproposta al giudice di rinvio ai
sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (*ex plurimis*, Cass.
25/05/2010, n. 12728).

4. All'accoglimento del ricorso principale segue la
cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice
designato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le
spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara
inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio, al Tribunale di Avezzano, in persona di diverso
magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 26 aprile 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella ANN.


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, - 8 OTT. 2018.

3

Il Presidente
Carlo Antonio Di Felice


Dott.ssa Donatella ANN.